

## TRIBUNALE DI LANCIANO

### Ufficio Affari Concorsuali

**R.Esd.Inc.1 /2023**

Il giudice Chiara D'Alfonso,

nel procedimento ex art. 283 c.c.i.i. promosso da  
nato a Lanciano il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ assistito da avv. Maria Grazia Piccinini  
e dal professionista nominato dall'OCC, dott.ssa \_\_\_\_\_ ;

letti gli atti e i documenti;

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

considerato che il ricorrente ha chiesto l'esdebitazione in quanto sovraindebitato incapiente;

ritenuto che l'affare appartiene alla cognizione del giudice monocratico e che a tale conclusione si giunge:

- a. partendo dal piano letterale: l'art. 283 c.c.i.i. investe il giudice e non il tribunale della decisione sulla domanda di esdebitazione (commi 1, 3, 7, 8, 9).

Non è ostativa alla conclusione la previsione generale della cognizione del tribunale collegiale di cui all'art. 40, co. 1, c.c.i.i., espressamente derogata ogniqualvolta il legislatore abbia inteso riservare l'affare al tribunale in composizione monocratica (artt. 67, u.c., 76, u.c., c.c.i.i.).

La domanda di esdebitazione appare fondata.

#### - Corredo documentale e contenuto del ricorso

L'articolo 283 CCI richiede che la domanda venga presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

La **competenza** si determina per la residenza del ricorrente nel circondario del Tribunale di Lanciano e, in ragione del debito e posizione di socio e amministratore in società in nome collettivo, per sede legale della stessa nel medesimo circondario.

Alla **domanda vengono allegati e attestati** (punto b) i documenti elencati, quanto alle entrate del nucleo familiare il professionista nominato dall'OCC attesta la inoccupazione della \_\_\_\_\_ e presenza di n. 3 (tre) componenti nel nucleo familiare.

#### - Contenuto della relazione di attestazione

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Per il punto che precede il professionista richiama l'assunzione di garanzia da parte del ricorrente in solido con il padre, \_\_\_\_\_, per debito di quest'ultimo nei confronti di \_\_\_\_\_

Esposizione debitoria che, a fronte del prestito di euro 150.000,00 in data 01 agosto 2005, da restituire in 5 anni al tasso lordo annuo del 4%, la restituzione viene prolungata al 31/07/2013 con tasso di interesse netto anno del 10%.

Nel 2012 il Sig. \_\_\_\_\_, nomina GARANTE il figlio \_\_\_\_\_ in proprio e quale amministratore della \_\_\_\_\_

Nel 2017 le quote della società \_\_\_\_\_ detenute da \_\_\_\_\_ vengono cedute e da \_\_\_\_\_ ultimo la società diviene di esclusiva titolarità di \_\_\_\_\_ per essere cancellata per fusione con \_\_\_\_\_

Di quest'ultima società non viene allegata visura, dovendo ritenersi attestata dal professionista la assoluta estraneità con il ricorrente e il sig. \_\_\_\_\_

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

L'esposizione debitoria viene complessivamente descritta come segue:

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Ammontare debito contratto	Debito residuo	Categoria credito
Prestito personale	1- _____	150.000,00	150.000,00	Chirografario
Notula _____	LEGALE	13.694,62	13.694,62	Privilegiati
Spese procedura prededucibili	10. OCC	1.956,44	978,22	Prededucibili
spese legale	11. LEGALE	4.586,95	4.586,95	Prededucibili
Fondo Spese	12. SPESE	1.000,00	1.000,00	Prededucibili
			<b>170.259,79</b>	

Quanto alla incapacità di adempiere si attesta:

- la presenza di unico reddito del ricorrente nel proprio nucleo familiare
- la partecipazione agli utili nella società \_\_\_\_\_ nella misura del 5% rispetto al precedente 20% (atto di cessione del 27 luglio 2022);
- assenza di quote nella \_\_\_\_\_;
- titolarità di Scooter immatricolato nell'anno 2008, \_\_\_\_\_, del valore di circa euro 1.000,00, utilizzato per il raggiungimento del posto di lavoro

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori non vi è.

Anche a voler ritenere l'atto di cessione di quota del luglio 2022 lesivo degli interessi creditori e della garanzia patrimoniale ex art 2740 c.c., anche in ragione di quanto affermato dal ricorrente in seno alla memoria integrativa del 16.11.2023 e al difetto di corrispettivo per la menzionata cessione, il reddito annuo 2021 (annualità anteriore alla cessione) era pari ad € 17.159,00, valore che viene preso in considerazione ai fini della prova di resistenza e valutazione di incapienza.

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il professionista attesta la completezza ed attendibilità, anche rispetto alle dichiarazioni rese dal ricorrente.

L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

Sul punto il professionista afferma *“Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. Non è stato valutato il merito creditizio dal finanziatore principale in quanto non è stato valutato in relazione al reddito disponibile del sovraindebitato, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.”*

Invero il prestito non è stato rogato da Istituto di credito o soggetto ad esso equipollente, con l'effetto di non poter vedere applicata la disposizione del TUB in parola.

#### **SUL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE**

L'articolo 283 CCI richiede che il Giudice valuti la meritevolezza del debitore nella assunzione delle obbligazioni e l'assenza di atti in frode con deliberazione circa la assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

L'esposizione maggiore attiene al debito nei confronti di \_\_\_\_\_ per garanzia prestata nel 2012, epoca in cui era titolare del 15% nella società \_\_\_\_\_ e del 40% nella \_\_\_\_\_

Non si ravvisa esposizione debitoria riferibile all'epoca della garanzia prestata.

Non emergono dubbi circa la meritevolezza con esclusione di limiti all'esdebitazione in parte qua.

#### **SUL PRESUPPOSTO OGGETTIVO di ASSENZA DI UTILITA' RILEVANTI**

Il beneficio è riservato al sovraindebitato incapiente e il concetto di incapienza è contenuto nella dizione normativa per cui il debitore “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.

Pertanto occorre interrogarsi sul concetto di utilità e la norma (art. 283, comma 1, CCII) utilizza in due occasioni il termine “utilità”:

- quelle prese ora in considerazione;
- quelle definite “rilevanti” e “sopravvenute”;

Dapprima la valutazione da svolgere attiene alle utilità attuali.

Reddito complessivo annuo detratte le spese annue per nucleo familiare e, sul punto, base di calcolo valida può essere costituita dal prospetto di calcolo proposto dalla Circolare dell'OCC Roma del 12.7.2023 che, per il caso che ci occupa sarà il seguente:

**VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE**

<i>assegno sociale inps al mese per il 2023 (fonte Inps)</i>	503,27 €
	6.542,51
(A) Assegno sociale anno 2023 (€. 503,27 x 13 mensilità)	€ 3.271,26
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.542,51)	€
(C) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	<b>9.813,77 €</b>
Componenti del nucleo familiare	3
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone)	2,04
	<b>20.020,08</b>
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	€ 17.159,00
(F) Reddito annuo netto del debitore (€. 1.800 mensili x 13 mensilità)	€
(G) Utilità rilevanti (F - E)	- 2.861,08 €
<i>ammissione Procedura di esdebitazione</i>	<u>SI</u>

Conclusioni che si raggiungono considerando il reddito di euro 17.159,00 relativo all'anno 2021, a sfavore del ricorrente.

Utilità ancor meno presente per l'anno 2022, con reddito annuo di minori euro 14.400,00 come attestati dal professionista in relazione.

**VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE**

<i>assegno sociale inps al mese per il 2023 (fonte Inps)</i>	503,27 €
	6.542,51
(A) Assegno sociale anno 2023 (€. 503,27 x 13 mensilità)	€ 3.271,26
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.542,51)	€
(C) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	<b>9.813,77 €</b>
Componenti del nucleo familiare	3
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone)	2,04
	<b>20.020,08</b>
(E) Spese del nucleo familiare per mantere un dignitoso tenore di vita (C x D)	€ 14.400,00
(F) Reddito annuo netto del debitore (€. 1.800 mensili x 13 mensilità)	€
(G) Utilità rilevanti (F - E)	- 5.620,08 €
<i>ammissione Procedura di esdebitazione</i>	<u>SI</u>

Le possibili sopravvenienze attengono alla partecipazione agli utili della società, pari al 5% del valore annuo di circa 11.000,00.

Allo stato, in assenza di impugnative dichiarate o altre attestazioni del professionista rispetto alla società, non è possibile formulare previsioni differenti.

Il ricorrente è dunque meritevole del beneficio dell'esdebitazione e la domanda va accolta

Nulla deve essere statuito circa le spese processuali in assenza di un contraddittore

P.Q.M.

Letto e applicato l'art. 283, co. 7, c.c.i.i.,

**accoglie** la domanda di esdebitazione presentata dal ricorrente (c.f. \_\_\_\_\_ ) nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ e concede il conseguente beneficio;

**dispone** che il ricorrente, per tramite dell'OCC nominato e con relazione allegata di quest'ultimo unitamente ad attestazione sottoscritta dal debitore, presenti il 31.12 di ogni anno, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze. Nella relazione il professionista verrà ad indicare e concludere per la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 283 commi 1 e 2 CCI

**Manda alla Cancelleria** per la comunicazione del decreto al debitore ricorrente, per tramite del suo legale, e al professionista nominato dall'OCC,

**Manda al professionista,** per la comunicazione del decreto unitamente al ricorso e alla memoria integrativa del 16.11.2023 a tutti i creditori di cui all'elenco con l'avvertimento che possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni.

**Invita** il professionista a relazionare circa le comunicazioni e l'esito della decorrenza del termine al fine di procedere alla conferma o revoca del decreto.

Nulla in punto di regolamentazione delle spese processuali.

Si comunichi.

Lanciano, 10/01/2024

il Giudice delegato  
dott.ssa Chiara D'Alfonso

